

# **Circolare del Ministero dell'Interno Prot. n° 7213/4101 del 17 novembre 2000**

## **OGGETTO: SIPARI DI SICUREZZA DEI TEATRI.**

Nei teatri con capienza superiore a mille spettatori, ai sensi dell'articolo 5.2.1. del D.M. 19 agosto 1996, il boccascena deve, essere munito di sipario metallico di sicurezza aliq scopo di proteggere il pubblico presente nella sala da un eventuale incendio nella scena.

I sipari esistenti, pertanto, devono essere rispondenti alle caratteristiche e specifiche tecniche previste all'articolo 5.2.4. del D.M. 19 agosto 1996 tenendo presente che la richiesta resistenza al fuoco (REI 60) deve essere assicurata prescindendo dal contributo dell'impianto di raffreddamento ad acqua.

I nuovi sipari (e quelli esistenti se soggetti a modifiche o adeguamenti), ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 28 febbraio 2000, oltre a possedere le caratteristiche e specifiche suddette, devono essere muniti anche del "benestare alla singola installazione " previsto all'articolo 3 del D .M. 27 gennaio 1999.

Per il rilascio di tale " benestare alla singola installazione ", dovrà essere attuata la seguente procedura amministrativa uniformata a quella vigente per l'omologazione dei prodotti antincendio:

- a) il produttore deve presentare al Centro Studi ed Esperienze di Roma-Capannelle apposita istanza in bollo (corredata dalla documentazione tecnica prevista all'articolo 3, comma 2, del D.M. 27 gennaio 1999 e del rapporto sulla prova di resistenza al fuoco effettuata su un campione rappresentativo del sipario secondo quanto stabilito dallo stesso Centro Studi ed Esperienze) intesa ad ottenere il parere tecnico sulla resistenza al fuoco del sipario che si intende installare; l'espressione del parere tecnico in argomento rientra tra i servizi a pagamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco previsti all'art. I della legge 966/1965;
- b) il produttore, acquisito tale parere tecnico (se favorevole), presenta apposita istanza in bollo (corredata dal parere, in copia conforme, rilasciato dal Centro Studi ed Esperienze) a questo Ministero (Servizio Tecnico Centrale Ispettorato Attività e Normative Speciali di Prevenzione Incendi) intesa ad ottenere il rilascio del " benestare alla singola installazione ".

Per uniformità di indirizzo dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, si raccomanda alle SS.LL. la corretta ottemperanza di quanto sopra disposto ai fini dell'attuazione della procedura in argomento.